



ID-18508989

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Il Direttore dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante: *"Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"*, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 397, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che definisce i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante *"Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale"*, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2015, n. 227 ed in particolare l'articolo 9, comma 1, nella parte in cui prevede che *"Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale"*;

VISTA la mail del 22 novembre 2017, nonché la nota prot. (DFP) 68655 del 28 novembre 2017, con le quali il Dipartimento della funzione pubblica comunicava che per i dipendenti della Croce rossa italiana appartenente all'area professionale e medica, non in posizione di comando, le amministrazioni in indirizzo devono comunicare, entro il 30 novembre 2017, le loro disponibilità di posti ai fini delle ricollocazione, evidenziando che, nelle more dell'assegnazione definitiva, con decorrenza 1° gennaio 2018, potranno anche acquisire detto personale in posizione di comando;

VISTA la mail del 29 novembre 2017, prot. n. 69370 del 30/11/2017, con la quale l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica la propria disponibilità alla ricollocazione dei dipendenti, appartenenti all'area socio-sanitaria della Croce rossa italiana, D'ELIA ANTONIO (MEDICO DI II FASCIA) presso l'Agenzia complessa di Civitavecchia, CASCATA ROBERTO (MEDICO DI I FASCIA), DE LUCA CLAUDIO (MEDICO DI I FASCIA) e CATANEO ERICO (MEDICO I FASCIA) presso le UOC di Avellino, Benevento e Caserta;

VISTO l'articolo 16 del d.lgs. n.165 del 2001, che affida ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Decreta

Articolo 1

(Assegnazione ed esito delle procedure di mobilità del personale dell'area professionale e medica della Croce rossa italiana)

1. I seguenti dipendenti dell'Ente strumentale alla croce rossa italiana, D'ELIA ANTONIO (MEDICO DI II FASCIA), CASCATA ROBERTO (MEDICO DI I FASCIA), DE LUCA CLAUDIO (MEDICO DI I FASCIA) e CATANEO ERICO (MEDICO I FASCIA), tutti appartenenti all'area professionale e medica, sono assegnati, all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle sedi indicate dallo stesso INPS, nel rispetto dell'ambito provinciale/metropolitano o, in

W



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Il Direttore dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

subordine, l'ambito regionale della loro sede di servizio presso l'Ente strumentale alla croce rossa italiana.

Articolo 2 (Inquadramento)

1. L'INPS provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al relativo inquadramento del personale interessato.
2. Al personale dipendente dalla CRI ricollocato in mobilità si applica l'articolo 5, comma 5, terzo periodo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, pertanto, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.

Articolo 3 (Conclusione della procedura)

1. L'Ente strumentale alla Croce rossa italiana comunica all'INPS, nonché al personale interessato, tutti gli atti necessari, comprese, ove occorra, le informazioni relative al trattamento economico, connessi con la presente procedura di mobilità, inviandoli, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.
2. L'INPS convoca per la presa di servizio il personale assegnato ai sensi del presente decreto e provvede ad inserire i dati della presa di servizio nell'area del portale "Mobilità.gov".

Il presente decreto è pubblicato nella sezione "Documenti informatici" del portale "Mobilità.gov", al seguente link http://www.mobilita.gov.it/documenti_informatici.php.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Direttore dell'Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico

Dr.ssa Maria Barilà